

**STATUTI SIAE PREVIGENTI**

**542. Statuto della Società italiana degli autori per la tutela delle opere letterarie ed artistiche approvato con delibera del 23 aprile 1882.**

*Il testo di questo statuto è stato tratto da SIAE, Gli Statuti della Siae dal 1882 al 1986. Oltre un secolo di cultura, Centro Stampa Siae, Roma, 1993.*

**I**

**COSTITUZIONE, SCOPO E FONDI DELLA SOCIETÀ**

**1.** È costituita una Società Italiana degli Autori, avente sede in Milano, e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

**2.** La Società ha per iscopo:

a) la difesa mutua dei diritti d'autore spettante ai soci.

b) l'appoggio morale e materiale ai soci, nei termini e modi indicati agli artt. 16, 17 e 18 del presente Statuto;

**3.** Fanno parte di detta Società tutti gli scrittori ed autori di opere scientifiche, letterarie ed artistiche, italiani o residenti in Italia; e quindi uomini di lettere, pittori, scultori, musicisti, ingegneri, architetti, ecc., gli editori, i capi-comici, e tutti coloro che giustificano d'essere in possesso di diritti d'autore; ed in genere tutti i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti, che facciano adesione al presente Statuto.

**4.** La Società si regge secondo le norme sancite dal Titolo X, libro III del Codice civile, e quelle stabilite nel presente Statuto.

**5.** La durata della Società è fissata a dodici anni decorribili dalla sua costituzione, e potrà essere prorogata come sarà detto in appresso.

**6.** I fondi pel conseguimento degli scopi sociali sono costituiti:

a) dal contributo d'ingresso in lire 10, che verranno anticipate da chi intende far parte della Società;

b) dal contributo annuo di lire 20, pagabili in rate semestrali;

e) dal 50% sulle operazioni, sui conti e sulle esazioni che vengono fatti dalle rappresentanze sociali nell'interesse dei soci;

d) dal 10% sulle esazioni che il socio riuscisse ad ottenere per mezzo del patrocinio della Società, sia in virtù di contratto, sia dopo contestazione e decisione giudiziale, sia in seguito a transazione;

e) dal prodotto di pubblicazioni o rappresentazioni teatrali che gli autori consentissero a favore della cassa sociale

f) dai benefici di qualunque natura che la Società potrà accogliere per donazioni, letture pubbliche, conferenze od altrimenti.

**II**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.**

**6.** La Società è amministrata da un Consiglio, composto di un Presidente e venti Consiglieri eletti tra i Soci.

La loro carica è gratuita, e non assumono responsabilità giuridica in dipendenza dell'ordinario esercizio del loro mandato.

Il Presidente e dodici Consiglieri devono avere residenza in Milano.

Il Consiglio potrà nominare all'estero dei membri corrispondenti onorari.

**8.** Il Presidente rappresenta la Società in giudizio, avanti le autorità e in confronto dei terzi; dà esecuzione direttamente o col mezzo degli Agenti alle deliberazioni del Consiglio, e ne firma gli atti;

**9.** I membri del Consiglio nominano nel loro seno due Vice-Presidenti. Nominano pure un Segretario, che potranno scegliere anche fuori del Consiglio, ma nel seno della Società.

Il Segretario può essere retribuito.

**10.** Tanto il Presidente quanto i Consiglieri sono eletti in Assemblea generale, e stanno in carica per quattro anni.

Per la elezione del Presidente richiedesi la maggioranza assoluta dei votanti; per i Consiglieri basta la relativa.

**11.** I Consiglieri saranno rinnovati per quarto ogni anno, previa estrazione a sorte fatta dal Consiglio dei membri che devono uscire.

Il Consigliere che esce dopo quattro anni di carica, può essere rieletto.

Il Presidente cessa dalla carica dopo quattro anni ma non può essere rieletto che dopo un anno.

**12.** I membri del Consiglio che volessero dimettersi dalla carica, dovranno parteciparlo al Consiglio stesso, il quale provvederà direttamente o rimetterà la sostituzione alla prossima Assemblea generale, giusta l'articolo 14.

**13.** Saranno considerati come dimissionari i membri residenti in Milano, che avranno mancato alla metà delle riunioni tenutesi dal Consiglio durante un semestre, senza giustificazione.

**14.** Se per decesso o dimissioni avvenute nell'intervallo delle Assemblee generali, il numero dei membri del Consiglio residenti in Milano non è ridotto a meno di sei, oltre il Presidente, il Consiglio potrà continuare validamente i suoi lavori senza domandare all'Assemblea generale la sostituzione; ovvero potrà surrogare i membri dimissionari o decessi con quelli fra i soci che avevano ottenuto più voti nell'ultima elezione. Se il Consiglio fosse ridotto a meno di sei membri, quelli che rimangono in carica convocheranno immediatamente un'Assemblea generale per provvedere alle surrogazioni.

Il membro eletto, sia dal Consiglio, sia dall'Assemblea resta in carica il tempo necessario per compiere il quadriennio interrotto dal dimissionario o decesso.

**15.** Le deliberazioni del Consiglio saranno valide, quando siano presenti almeno sette membri, compreso il Presidente o uno dei Vice-Presidenti, e vengano adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente sarà preponderante.

**16.** Il Consiglio ha l'amministrazione generale della Società ed in particolare poi:

a) tratta, contratta, difende, transige e compromette, accetta o rifiuta donazioni, legati od altre disposizioni nell'interesse della Società;

b) stipula per conto degli autori che lo richiedono, contratti coi privati, cogli editori, librai, proprietari di giornali o riviste per la pubblicazione o la riproduzione, o per lo spaccio di opere scientifiche, artistiche o letterarie dei soci;

c) riguardo alle opere d'arte, come architettura, pittura, scultura e simili, il Consiglio, oltre alle cure anzidette, avrà pure quella di mettersi in corrispondenza con le principali accademie artistiche, anche estere, per tutelare sempre meglio i diritti e le opere dei soci, curando anche nelle pubbliche esposizioni, specialmente straniere, per quanto è possibile, la collocazione, la illustrazione ed anche la vendita;

d) conviene colle amministrazioni od imprese teatrali, e per conto degli autori che lo richiedono, i contratti che fisseranno i diritti di questi: ne cura l'esecuzione, sia da parte degli autori, sia da parte delle amministrazioni teatrali;

e) veglia agli interessi della proprietà letteraria ed artistica, ed all'uopo presenta memorie o rimostranze alle autorità per la tutela dei diritti d'autore;

f) fa le pratiche necessarie presso le competenti autorità italiane e straniere per conseguire la tutela dei diritti d'autore e per la pubblicazione dei trapassi di proprietà. In questi casi però le spese relative sono a carico del socio e dovranno essere anticipate alla Società;

g) autorizza e sostiene a spese del socio tutti i procedimenti tanto in via civile quanto in via penale per rimborsi, indennità ed altre azioni che ciascuno dei soci potesse accampare per la cessione, pubblicazione, rappresentazione o riproduzione delle sue opere, usurpazione di titoli, concorrenze sleali ed altre contraffazioni. Questi processi saranno introdotti e sostenuti dietro parere del Consiglio, a richiesta dell'autore medesimo o degli Agenti della Società, quando il Consiglio riconosca fondata l'azione;

h) sorveglia la percezione dei diritti di autore, che sarà fatta dagli Agenti;

i) cura la riscossione, alla scadenza, di tutti i fondi sociali; ne dispone a norma del presente Statuto, e ne regola l'impiego;

j) nomina agenti in Milano e negli altri principali centri d'Italia, per tutelare l'interesse dei soci, e ne determina le mansioni ed i corrispettivi;

k) elegge procuratori ed avvocati per il patrocinio delle cause, tanto in prima istanza quanto in grado successivo;

l) decide, quale arbitro, tutte le controversie in materie di sua competenza, che gli fossero sottoposte dai soci;

m) formula il Regolamento interno d'amministrazioni.

**17.** Ciascun socio, per la sua adesione al presente Statuto, conferisce al Presidente del Consiglio o chi per esso, un mandato all'effetto d'introdurre in suo nome ed a sua richiesta:

a) qualunque processo ch'egli potesse personalmente avere in confronto di compratori, venditori od altri: ovvero in confronto di capicomici, impresarj o direzioni teatrali in dipendenza di contratti stabiliti per le sue opere, o per violazione del diritto di autore a lui spettante sulle medesime.

L'assenso prestato col fatto dell'adesione al presente Statuto, s'intende pure esteso ai processi in sede penale, e include anche un mandato speciale per la costituzione di parte civile.

b) qualunque processo interessante la generalità dei socj, o che sarà utile intentare, tanto in sede civile quanto in sede penale, a richiesta di venti soci almeno.

L'Associazione sosterrà per contro proprio i processi penali nelle questioni di contraffazioni. Essa anticiperà le spese anche in quelli in linea civile a vantaggio degli autori che non ne avessero i mezzi, rimborsandosi sugli eventuali prodotti che ne risultassero, oltre al diritto delle percentuali stabilito dall'art. 6.

**18.** Riguardo ai contratti che la Società potrà per conto dei soci stipulare coi privati, editori, proprietari di teatri, impresarj, appaltatori o direzioni di pubblici spettacoli, in difetto di speciali accordi cogli autori, si osserveranno le seguenti norme:

a) trattandosi di opere da pubblicarsi a mezzo della tipografia o della litografia, rimarrà sempre salvo il diritto d'autore; e la stampa s'intenderà accordata per una sola edizione di non oltre 2.000 esemplari, con divieto all'editore di riprodurre in tutto o in parte il lavoro in giornali, riviste od altre pubblicazioni. E così pure nel caso in cui sia concessa la pubblicazione dell'opera in un giornale, sarà vietato all'editore o direttore del giornale stesso di poterla riprodurre in volumi separati, o in altri giornali, quantunque posseduti dallo stesso editore;

b) riguardo alle opere destinate alle scene, il diritto di riproduzione s'intenderà limitato ad un anno, ove si tratti di opere drammatiche, e ad una stagione trattandosi di opere musicali o coreografiche: in caso d'opere musicali o coreografiche dovrà sempre essere indicato il teatro in cui avranno a rappresentarsi;

c) per la riproduzione di opere di belle arti sotto ogni forma e maniera, e per la esecuzione di lavori musicali in accademie, concerti, caffè e simili, potranno prendersi speciali accordi, ma la durata della concessione non dovrà eccedere un anno.

#### DEGLI AGENTI

**19.** La gestione dell'azienda economica sarà affidata, sotto la sorveglianza e dipendenza del Consiglio, ad un Agente superiore e ad Agenti regionali o provinciali, le cui attribuzioni saranno stabilite dal Consiglio stesso.

**20.** Il servizio di cassa sarà fatto da un Istituto di credito di Milano o da un Cassiere da nominarsi dal Consiglio e secondo le norme che verranno stabilite dal Regolamento.

Il Cassiere non potrà fare alcun pagamento che non sia autorizzato da mandato firmato dal Presidente o da uno de' Vice-Presidenti, e da un Consigliere di turno.

#### III

#### DELLE ASSEMBLEE GENERALI

**21.** Nella prima domenica di aprile di ciascun anno i socj saranno convocati in Assemblea generale per udire e discutere il Rapporto morale ed economico dell'azienda sociale, e per dare il voto sul Consuntivo dell'annata precedente e su quegli altri oggetti che fossero posti all'ordine del giorno.

Nella stessa Assemblea si procede alla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Proviviri e dei due Revisori dei conti.

Nel corso dell'anno altre Assemblee generali straordinarie potranno aver luogo tanto per iniziativa del Consiglio, quanto per domanda di trenta soci almeno, portante gli oggetti da trattarsi.

Nel solo caso di Assemblee straordinarie i soci saranno convocati in tempo debito a domicilio per lettera recante l'ordine del giorno delle materie da discutersi.

Tanto nelle adunanze ordinarie, quanto nelle straordinarie, si delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo il disposto degli articoli 24 e 32.

**22.** Le Assemblee generali sono presiedute dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti del Consiglio, e in mancanza da uno dei suoi membri eletto dallo stesso Consiglio.

Le deliberazioni saranno riferite a verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

**23.** Le votazioni si fanno per alzata e seduta a maggioranza fra i membri presenti, salvo i casi di affari personali, nei quali la votazione si fa per ischede segrete, come pure quando ciò è reclamato dai dieci membri dell'Assemblea.

IV

SCIoglIMENTO

**24.** Alla scadenza del tempo prescritto dall'art. 3 per la durata della Società, sarà libero ai socj chiederne la liquidazione; ma questa non sarà accolta se non riporti il voto di due terzi dei socj.

Se la liquidazione non è reclamata da due terzi dei membri, la Società sarà prorogata di pieno diritto per un nuovo periodo di dodici anni.

**25.** Nel caso in cui gli introiti non coprissero le spese della Società, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea generale, la quale pronunzierà se debba procedersi allo scioglimento.

Il rapporto del Consiglio dovrà essere depositato all'Ufficio della Società otto giorni prima dell'adunanza, affinché i soci possano prenderne cognizione.

**26.** Al termine della Società, la liquidazione sarà fatta dal Consiglio, assistito dagli Agenti, secondo il modo e le forme che verranno stabilite dal Regolamento.

V

DISPOSIZIONI GENERALI

**27.** Il socio è obbligato per un triennio.

Il socio che spirato il triennio, intendesse escire dalla Società, dovrà darne avviso per iscritto tre mesi prima della scadenza dell'anno.

**28.** Il socio che contravvenga ripetutamente alle disposizioni di questo Statuto, o commetta azioni o subisca condanne che offendono la sua onorabilità, potrà essere escluso dalla Società per deliberazioni del Consiglio colla perdita dei beneficj sociali, e salvo al socio l'appello all'Assemblea generale.

**29.** Tutte le contestazioni relative alle infrazioni al presente atto e tutte le altre che si potranno elevare durante la Società o pendente la sua liquidazione, sia fra i Soci, sia fra questi e la Società o fra gli Agenti e la Società, saranno rimesse ad un apposito Comitato di tre Proviviri od Arbitri scelti ad ogni anno nel seno dell'Assemblea a maggioranza assoluta di voti, e sempre rieleggibili, il quale decide senza formalità di procedura.

**30.** Nel caso che un socio per morte o per altra causa cessasse dall'appartenere alla Società, i suoi eredi od aventi causa dovranno rimettersi, per la definizione di ogni loro pendenza colla Società, alla decisione del Comitato dei Proviviri, il quale pronunzierà in modo inappellabile.

**31.** Per l'esatto adempimento di tutte le presenti stipulazioni e per ogni conseguente azione e responsabilità, le parti dichiarano di riconoscere per foro competente i giudizi di Milano, ove dichiarano di eleggere il loro domicilio legale per tutto ciò che riguarda e si riferisce al presente Statuto però ogni azione relativa, fermo il disposto dell'articolo precedente, anche per coloro i quali hanno residenza fuori di Milano, potrà promuoversi avanti i giudizi di questa città, con avvertenza, per altro, che la citazione dovrà farsi al domicilio del socio indicato e riferito nei registri della Società.

VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**32.** Entro un anno dalla costituzione della Società si potrà procedere alla revisione del presente Statuto. Tutte le modificazioni saranno proposte in Assemblea generale, e non potranno essere accolte se non colla adesione di due terzi almeno dei soci o in Assemblea, od anche altrimenti espressa posteriormente, entro un mese dalla medesima.

**33.** Il Consiglio, entro sei mesi dalla sua costituzione, redigerà il Regolamento per la esecuzione del presente Statuto, e ne darà copia a ciascun socio che ne faccia richiesta.